

27760

Bandi - Concorso - Anno 2022

Provincia Autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

del 4 novembre 2022, n. 1978

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 60 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di assistente educatore - categoria C (di cui n. 20 riservati ai volontari delle forze armate), e assunzioni a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche e negli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento. Indizione del concorso e approvazione del bando.

Continua >>>

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Reg. delib. n. 1978

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**OGGETTO:**

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di assistente educatore - categoria C (di cui 20 riservati ai volontari delle forze armate), e assunzioni a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche e negli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento. Indizione del concorso e approvazione del bando.

Il giorno **04 Novembre 2022** ad ore **12:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**MARIO TONINA**
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli dal 36 al 42 e l’articolo 49;

vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 95;

visto il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg avente per oggetto “Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)” e ss. mm.;

visto l’articolo 38 bis della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 e successive modifiche laddove dispone che: *“ In relazione al rallentamento delle procedure concorsuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola previsti dall'articolo 44, comma 19, primo periodo, della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25, sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2023.”*

visto l’articolo 84 comma 4 bis della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (legge provinciale sulla scuola), come introdotto dall’articolo 22 della legge provinciale 27 dicembre 2021 n. 22 laddove dispone che: *“Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 il bando, tenendo conto delle disposizioni statali in materia, può prevedere modalità semplificate di svolgimento delle prove, mediante l'utilizzo di strumenti informatici o digitali, anche in videoconferenza, assicurando comunque il rispetto dei principi previsti dall'articolo 37, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997 e in particolare l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni, la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di dati personali, e la trasparenza.”*;

visto il combinato disposto dell’art. 85, comma 2, della legge provinciale 07/08/2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 11 comma 2 della legge provinciale 27 dicembre 2021 n. 22 per quanto concerne il limite della spesa complessiva del personale del comparto scuola per gli anni 2022, 2023, 2024 (tenendo conto di eventuali successive modifiche);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1051 di data 12 luglio 2019 con la quale sono stati individuati i contingenti massimi di personale a tempo indeterminato da assumere con riferimento alle singole figure professionali all’interno della dotazione complessiva del personale provinciale ATA e assistente educatore;

rilevato che con riferimento al 1° settembre 2022 il numero dei posti vacanti per la figura di

assistente educatore nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sulla base della dotazione organica assegnata alla copertura da parte della Provincia per l'anno scolastico 2022/2023, era pari a 60 posti;

evidenziato che oltre ai posti messi a concorso la graduatoria finale della presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata anche per ulteriori posti che si rendessero vacanti nel periodo di durata della graduatoria, con riguardo ai candidati risultati idonei;

considerato che allo stato attuale risultano esaurite le graduatorie concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di assistente educatore e le graduatorie per il tempo determinato attualmente vigenti sono state approvate nell'anno scolastico 2011/2012 e pertanto presentano un numero ridotto di candidati disponibili;

evidenziato che con la presente procedura concorsuale saranno formate anche le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato di competenza del Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola e di competenza delle istituzioni scolastiche e formative che subentreranno a quelle attualmente in vigore, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 38 bis della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3;

dato atto che nell'applicare il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. alla presente procedura concorsuale si dovrà tenere presenti le specificità del reclutamento del personale del comparto scuola (in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato, la valutazione degli incarichi a tempo parziale e il computo delle mensilità ai fini della valutazione dei periodi di servizio caratterizzati nel comparto scuola dalla presenza di incarichi anche di pochi giorni);

evidenziato che la prova preselettiva si svolgerà mediante l'utilizzo di strumenti informatici o digitali in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'articolo 84 comma 4 bis della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;

dato atto che le graduatorie originate dalla presente procedura concorsuale hanno validità per il triennio scolastico successivo all'anno scolastico di approvazione delle graduatorie stesse;

esaminato il bando di concorso, in cui sono indicate le modalità di svolgimento della procedura concorsuale nonché della formazione ed utilizzo delle graduatorie e ritenuto meritevole di approvazione;

visto il contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale A.T.A. e assistente educatore della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 17 ottobre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, l'Ordinamento professionale relativo al personale ATA e assistente educatore del 10 novembre 2004 e ss. mm. ed in particolare l'Allegato A concernente le declaratorie delle figure professionali, con riferimento in particolare alla figura dell'assistente educatore – categoria C, come modificati dall'Accordo di revisione del CCPL riguardante il personale ATA di data 4 ottobre 2018;

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. concernente i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo;

visto il D. Lgs. n. 165 di data 30 marzo 2001 avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. (Codice dell'amministrazione digitale) e la deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016;

visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'articolo 15 che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse;

visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 166 (Codice dell'ordinamento militare) in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014 commi 3 e 4 relativo alla riserva del 30 % dei posti a concorso a favore dei militari volontari delle forze armate;

vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 avente ad oggetto "Norme per il diritto al lavoro dei disabili.";

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;

vista la legge provinciale 10 settembre 2003 n. 8 contenente “Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap”;

vista l’art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.»

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

visto l’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto dall’articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007;

visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica del 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009 recante l’equiparazione tra di diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

dato atto che in data 19 e 26 ottobre 2022 è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni sindacali del personale ATA e assistente educatore sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 60 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di assistente educatore – categoria C (di cui 20 riservati ai volontari delle forze armate), e assunzioni a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche e negli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento;
2. di approvare il bando di concorso in allegato nonché i relativi allegati A (tabella titoli valutabili), B (precedenze), C (preferenze), D (elenco delle istituzioni scolastiche e formative) ed E) (informativa trattamento dei dati personali) che formano parte integrante e sostanziale del

presente atto deliberativo;

3. di dare atto che oltre ai posti messi a concorso la graduatoria finale della presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata anche per ulteriori posti che si rendessero vacanti nel periodo di durata della graduatoria, con riguardo ai candidati comunque risultati idonei;
4. di dare atto che con la presente procedura concorsuale saranno formare anche le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato di competenza del Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola e di competenza delle istituzioni scolastiche e formative che subentreranno a quelle attualmente in vigore, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 38 bis della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3;
5. di disporre la pubblicazione del bando del concorso e relativi allegati, sul sito internet www.vivoscuola.it nella parte dedicata ai concorsi e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg e ss.mm. dando atto che dalla data di pubblicazione sul Bollettino decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Adunanza chiusa ad ore 14:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO 1 - BANDO

002 ALLEGATO A) - TITOLI VALUTABILI

003 ALLEGATO B) - PRECEDENZE

004 ALLEGATO C) - PREFERENZE

005 ALLEGATO D) - ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

006 ALLEGATO E) - INFORMATIVA PRIVACY

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI 60 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE EDUCATORE – CATEGORIA C (DI CUI 20 RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE), E ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E NEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

La Provincia autonoma di Trento ha competenza esclusiva in materia di personale ATA e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Tale personale, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dal Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ATA e assistente educatore di data 17/10/2003 e successive modificazioni e integrazioni, non può concorrere alla mobilità ordinaria tra scuole del restante territorio nazionale per il profilo di assistente educatore.

Inoltre tale personale una volta assunto a tempo indeterminato è tenuto a permanere nella sede di assegnazione per almeno 3 anni scolastici ai sensi del contratto collettivo provinciale decentrato vigente sulla mobilità del personale ATA e assistente educatore della Provincia autonoma di Trento

Si fa presente che eventuali procedure di mobilità tra la Provincia ed enti diversi potranno essere attivate solamente previo nulla osta dell'Amministrazione provinciale.

Articolo 1

Posti a concorso e trattamento economico

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi **60** posti a tempo indeterminato della figura professionale di assistente educatore – categoria C nelle istituzioni scolastiche e negli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento e per la contestuale formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato nel medesimo profilo. Il 30 % dei posti a concorso è riservato ai militari volontari delle forze armate appartenenti alle categorie di cui all'Allegato B lett. b) del presente bando che risultino eventualmente inseriti nella graduatoria finale del concorso. La quantificazione dei posti da riservare alle assunzioni ex legge 68/1999 sarà determinata dalla deliberazione della Giunta provinciale che disciplina annualmente le assunzioni del personale ATA e assistente educatore sulla base delle eventuali scoperture. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie in numero sufficiente per coprire i posti riservati, i posti residui saranno assegnati agli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale del concorso, secondo il normale ordine di scorrimento della stessa.
2. Riguardo alle graduatorie formate a seguito della presente procedura, nel caso in cui il candidato rifiuti la proposta di assunzione a tempo indeterminato o non si presenti alla convocazione per l'assunzione a tempo indeterminato nella quale risulti essere avente diritto, anche per scorrimento della graduatoria, sarà depennato dalla graduatoria finale del concorso e dalla graduatoria preselettiva per gli incarichi a tempo

determinato (incarichi annuali) ma non viene depennato dalle graduatorie d'istituto di I fascia opzionate, in cui rimane con il punteggio conseguito, per l'assegnazione delle supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici. Il candidato che viene assunto a tempo indeterminato viene depennato dalla graduatoria finale, dalla graduatoria preselettiva e dalle graduatorie d'istituto opzionate per il profilo di assistente educatore formate a seguito della presente procedura.

3. Le singole graduatorie formate a seguito dell'espletamento della presente procedura concorsuale hanno validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione delle graduatorie stesse.

4. Gli assunti avranno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale ATA e assistente educatore della Provincia autonoma di Trento e accordi specifici. Il trattamento base (I posizione retributiva) è il seguente:

- stipendio base: € 13.080,00 annui lordi;

- assegno: € 2.323,54 annui lordi;

- indennità integrativa speciale: € 6.371,01 annui lordi;

- tredicesima mensilità;

- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;

- eventuali ulteriori emolumenti o indennità (tra cui quella eventuale vacanza contrattuale) previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, qualora spettanti.

Le suddette voci retributive sono soggette ad adeguamento nel caso di variazioni contrattuali riguardanti il personale di riferimento.

5. Non possono partecipare al concorso gli assistenti educatori a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 2

Mansioni dell'assistente educatore – categoria C

1. Le mansioni dell'assistente educatore ai sensi dell'Allegato A dell'Ordinamento professionale del personale ATA e assistente educatore di data 10 novembre 2004 e successive modificazioni sono le seguenti:

- Svolge, in collaborazione con il personale docente, la propria attività educativa ed assistenziale nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali, in tutte le necessità, ai fini di una loro piena inclusione e di un pieno sviluppo delle loro potenzialità di crescita personale, anche attraverso attività in piccoli gruppi.
- Concorre, collaborando con il personale docente, nella programmazione e nella organizzazione delle attività da svolgere, nonché nella elaborazione e predisposizione di metodologie didattiche inclusive. Collabora alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e predispone direttamente il materiale destinato alle attività previste dal Progetto stesso.
- Collabora con gli organismi preposti ad interventi scolastico-formativi e socio-sanitari, con le famiglie e con gli operatori delle istituzioni interessate.

- Collabora in attività integrative organizzate dall'istituzione scolastica (attività sportive e laboratori inclusi).
- Attua vigilanza sugli alunni della scuola durante la mensa nonché in occasione di uscite e viaggi d'istruzione, della loro accoglienza in ingresso e dell'attesa da e per i servizi di trasporto pubblico e scolastico. In periodi di assenza temporanea degli alunni seguiti, presta assistenza ad altri alunni della scuola.
- Svolge, previo consenso, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutoria nei confronti di altro personale, con particolare riguardo al personale neo assunto.
- Se convocato, partecipa alle riunioni degli organi collegiali dell'istituzione scolastica senza diritto di voto.

Articolo 3

Organizzazione del concorso

1. Il Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola, di seguito denominato "Servizio competente" cura l'organizzazione del concorso, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato la preselezione e le prove e procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente, entro centottanta giorni dalla data di svolgimento della prima prova scritta del concorso, escluso l'eventuale test preselettivo. Il termine è reso noto tramite il diario della prova scritta, oppure con altre adeguate forme di pubblicità.
3. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ufficio Concorsi e assunzioni del personale della scuola che è incardinato nel Servizio competente.
4. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, durante l'orario di ufficio, al numero 0461/491340.

Articolo 4

Requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso

1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio :

A) DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- maturità magistrale (durata quadriennale e quinquennale)
- diploma di liceo in scienze sociali;
- diploma di liceo ad indirizzo socio – psico – pedagogico;
- diploma di tecnico dei servizi sociali di durata quinquennale;
- diploma di dirigente di comunità di durata quinquennale;

- altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale purchè accompagnato dal possesso del diploma triennale di educatore professionale (conseguito a seguito dei corsi regionali triennali di educatore professionale);
- diploma di liceo delle scienze umane (indirizzo tradizionale e indirizzo economico – sociale);
- diploma di istruzione professionale per i servizi socio – sanitari;
- diploma di assistente di comunità infantile;

B) DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE/SPECIALISTICA/MAGISTRALE E DIPLOMA UNIVERSITARIO APPARTENENTE AD UNA DELLE SEGUENTI CLASSI

Lauree triennali/diplomi universitari

- L39 – lauree in scienze del servizio sociale
- L19- lauree in scienze dell'educazione e della formazione
- L 24 – lauree in scienze e tecniche psicologiche
- L SNT/02 - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
- classe 6 - lauree in scienze del servizio sociale
- classe 18 – scienze dell'educazione e della formazione
- classe 34 - lauree in scienze e tecniche psicologiche
- classe SNT/02 - scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
- diploma universitario in servizio sociale

Lauree magistrali

- LM 50 – programmazione e gestione dei servizi educativi
- LM 51 – psicologia
- LM 55 – scienze cognitive
- LM 57 – scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
- LM 85 – scienze pedagogiche
- LM 85bis – scienze della formazione primaria
- LM 87 – servizio sociale e politiche sociali
- LM 93 - teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
- LM/SNT2 – scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale socio - sanitario)

Lauree specialistiche

- LS 49 – scienze sociali
- LS56 – programma e gestione dei servizi educativi e formativi
- LS 57 – programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
- LS 58 – psicologia
- LS 63 - scienze cognitive
- LS 65 - scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
- LS 87 - scienze pedagogiche
- LS SNT/02 - scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale socio - sanitario)

Lauree “vecchio ordinamento”

- DL pedagogia
- DL psicologia
- DL scienze della formazione
- DL scienze dell’educazione
- DL servizio sociale

C) QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE INDIRIZZO SOCIO – PEDAGOGICO ACQUISITA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 COMMI 597 E 598 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N.205

D) QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE INDIRIZZO SOCIO – SANITARIO ACQUISITA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 COMMI 537 E 539 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145.

Articolo 5

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei requisiti generali sotto riportati:
 - a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superiore al limite del collocamento a riposo;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, di essere familiare di un cittadino di Stato membro dell’Unione Europea purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere cittadino di Stati terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo oppure di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (articolo 38 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 come modificato dall’articolo 7 della L. 06/08/2013 n. 97);
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) idoneità psico/fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura professionale a concorso. Prima dell'assunzione, all'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, o in ogni caso, in qualsiasi momento si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia, assumendo la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all’incolumità dei colleghi di lavoro.
 - e) immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea per il periodo dell’interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non

- passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (“dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell'articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001;
- f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;
 - g) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'amministrazione ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;
 - h) non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;
 - i) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
 - j) essere disponibili a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede dislocata sul territorio provinciale.

Non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione. Per i destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro comparto ATA e assistente educatore vigente l'essere stati oggetto, negli ultimi tre anni di un parere negativo sul servizio prestatato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, comporta l'impossibilità ad essere assunti a tempo determinato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.

2. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale a concorso;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti, nonché di quelli di cui all'articolo 4, e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del Dirigente del Servizio competente, l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti previsti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Articolo 6

Domanda di ammissione: termini e modalità di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere **compilata e presentata** con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e sul sito www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.
2. L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale o CIE – Carta d'identità elettronica seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016 e dell'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.
3. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 5, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 4, l'assenza di eventuali cause ostative alla partecipazione al concorso ai sensi dei due articoli precedenti, i titoli valutabili previsti dall'Allegato A nonché quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare:
 - a) l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'articolo 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di soggetti portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA) nonché la richiesta, per l'espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all'handicap o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o necessità di tempi aggiuntivi. I candidati devono far pervenire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, in tempo utile rispetto allo svolgimento delle prove, in originale o in copia autenticata – all'Ufficio concorsi e assunzioni del personale della scuola, via Gilli n. 3, Trento – la certificazione relativa allo specifico handicap o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio e apposito certificato medico per quanto attiene l'indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente avere bisogno. La documentazione può essere inviata anche in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del Servizio competente (serv.perscuola@pec.provincia.tn.it). La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della

documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta;

- b) l'eventuale richiesta, per i candidati portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di sostituire la prova scritta e la prova pratica, nel caso di superamento della prova preselettiva, con un colloquio orale, uno per la prova scritta e uno per la prova pratica, di analogo contenuto disciplinare (tale richiesta deve essere supportata dalla documentazione di cui al punto a) che attesti una grave disgrafia e disortografia)■
- c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- d) l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato B) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati);
- e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato C) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati, fatta eccezione per quanto disposto relativamente alle preferenze di cui al punto 17 e della lett. b) del secondo paragrafo dell'Allegato C);
- f) il titolo di studio posseduto necessario per l'accesso specificando l'Istituto o l'Università presso la quale è stato conseguito, la sede, la data del rilascio e la votazione conseguita, (la mancata dichiarazione del titolo di studio sarà equiparata ad assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso e pertanto comporterà l'esclusione dal concorso); i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono dichiarare l'avvenuta equipollenza o equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano o dichiarare di avere avviato la procedura di riconoscimento entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In questo ultimo caso i candidati sono ammessi con riserva. L'equipollenza o equivalenza del titolo di studio deve comunque essere posseduta al momento dell'assunzione (sia a tempo determinato che indeterminato);
- g) le istituzioni scolastiche o formative prescelte (in numero massimo di 20) ai fini dell'eventuale inserimento nelle graduatorie di istituto per il conferimento di eventuali supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici. Per le istituzioni scolastiche e formative si veda l'elenco allegato D). ATTENZIONE: la mancata indicazione di istituzioni scolastiche o formative comporta il mancato inserimento nelle graduatorie di istituto e, pertanto, l'impossibilità ad essere chiamati per l'assegnazione delle supplenze temporanee da parte dei Dirigenti scolastici;
- h) il comune di residenza, l'esatto indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale), l'eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC;

- i) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell'informativa per il trattamento dei dati personali allegata al bando;
- j) di aver provveduto al versamento di Euro 25,00 quale tassa di partecipazione al concorso.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso i circuiti di pagamento "PagoPA". All'interno del modulo della domanda è disponibile il link al sito pagoPA.provincia.tn.it per effettuare il pagamento. Le informazioni sulle modalità di pagamento sono consultabili nella pagina del portale dei servizi. L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica dell'avvenuto versamento; la tassa non può in nessun caso essere rimborsata.

Il versamento deve essere effettuato con la causale "Cognome Nome Tassa concorso per ASSISTENTE EDUCATORE".

- 5. Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione, salvo quanto previsto per l'eventuale possesso di titoli di preferenza, che deve sussistere unicamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Fa, inoltre, eccezione l'eventuale possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina o mochena-tedesca o cimbra-tedesca ai fini della precedenza nell'assunzione presso le scuole delle località ladine o mochene o cimbre, che può essere esibito entro il 30 giugno di ciascun anno di validità della pertinente graduatoria. Sarà onere del candidato comunicare al Servizio competente l'avvenuto conseguimento del titolo.
- 6. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per altri eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 7. Nel caso in cui dalle dichiarazioni emergano incongruenze, dubbi o incertezze, l'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione stessa. Il mancato riscontro a tale richiesta, entro il termine perentoriamente stabilito, comporterà la non valutazione della relativa dichiarazione o del titolo dichiarato. In ogni caso qualora, pur in presenza di una corretta compilazione della domanda, nel corso della procedura l'Amministrazione necessitasse di informazioni integrative o a chiarimento rispetto ai dati dichiarati dal partecipante nel modello di domanda, il candidato verrà invitato, tramite comunicazione inviata prioritariamente all'indirizzo PEC, o in mancanza di questo, all'indirizzo email dichiarato, a fornire tali indicazioni entro un termine perentorio indicato, trascorso il quale, in mancanza di riscontro, il dato dichiarato non verrà tenuto in considerazione.
- 8. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale, così come illustrato nell'Allegato E del presente bando.
- 9. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; sanzioni penali sono previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.

10. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 non è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite, nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.
11. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.
12. Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato la pubblicazione del proprio nominativo nella lista degli iscritti e dei voti riportati in ogni singola prova. Pertanto il candidato non potrà chiedere di essere tolto dai predetti elenchi. La pubblicazione avverrà con nome e cognome e nel caso di omonimia con l'indicazione della data di nascita.

Articolo 7

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge sul personale della Provincia e dal suo regolamento di attuazione adottato con il D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg *“Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”* e ss. mm. con particolare riferimento all'articolo 14.

Articolo 8

Procedura del concorso

1. La procedura del concorso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg si articola nel seguente modo:
 - a) (eventuale) prova preselettiva per esami (la preselezione si svolgerà se si iscriveranno al concorso più di 200 candidati);
 - b) prova scritta;
 - c) prova pratica - attitudinale;
 - d) prova orale;
 - e) valutazione dei titoli (per la formazione della graduatoria finale).

Qualora la prova preselettiva per esami non venga svolta per numero di iscritti al concorso inferiore (o pari) a 200 e qualora le graduatorie formate a conclusione della procedura concorsuale non risultino adeguatamente capienti rispetto al fabbisogno necessario per coprire i posti a disposizione, la graduatoria preselettiva e le graduatorie d'istituto di II fascia saranno formate mediante valutazione dei titoli degli iscritti secondo quanto previsto nell'Allegato A del presente bando.

2. Il concorrente che è trovato in possesso durante le prove di materiale la cui consultazione è vietata o limitata o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è immediatamente escluso dal concorso. In tale ultima ipotesi, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.
3. L'esito della preselezione e delle prove è pubblicato sul portale www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non viene data alcuna comunicazione personale a mezzo posta dell'esito.

Articolo 9

Diario e sede di svolgimento delle prove

1. L'avviso relativo ai calendari delle prove previste dal presente bando è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al concorso, almeno 20 giorni prima di ogni prova. Nel caso sia pubblicato contestualmente il diario di due o più prove, tale pubblicazione sarà effettuata almeno 20 giorni prima del giorno in cui si svolgerà la prima prova.
2. L'avviso relativo alle sedi delle prove, relativa ubicazione ed eventuale assegnazione alle medesime dei candidati è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso.
3. Per ciascuna prova prevista dal presente bando i candidati si devono presentare nelle sedi e nelle tempistiche indicate dall'amministrazione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e eventuale altra documentazione indicata nell'avviso di convocazione.
4. La vigilanza durante le prove di cui all'articolo 8 è affidata agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui può essere assegnato altro personale individuato dal Servizio competente.
5. In caso di assenza temporanea di uno o più componenti della commissione esaminatrice, le prove di cui agli articoli 8 si possono svolgere comunque alla presenza del personale addetto alla vigilanza.
6. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al concorso.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
8. La presentazione in ritardo alla sede della prova comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, fatte salve eventuali eccezioni stabiliti dalla Commissione esaminatrice.
9. Gli avvisi previsti da questo articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non viene inviato alcun tipo di comunicazione personale.
10. Per la prova preselettiva si applicano le disposizioni specifiche di cui al seguente articolo 10, anche in deroga a quanto sopra indicato.

Articolo 10

Preselezione per esami

1. La preselezione per esami è diretta a formare una graduatoria preselettiva attraverso cui individuare i candidati da ammettere alle prove scritte successive e consiste in un test a risposta multipla predeterminata su tutte o alcune delle seguenti materie:
 - a) nozioni sull'ordinamento statutario della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Trento;
 - b) nozioni sul sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e *ss.mm.*);
 - c) nozioni riguardanti il trattamento dei dati e la privacy nelle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679);
 - d) diritti e doveri dei pubblici dipendenti con particolare riferimento al codice di comportamento del personale ATA e assistente educatore della Provincia autonoma di Trento (allegato A all'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto scuola – area del personale ATA e assistente educatore di data 21 dicembre 2016)
 - e) aspetti normativi e pedagogici relativi ai processi di integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali nella scuola;
 - f) aspetti pedagogici e psicologici dell'integrazione sociale e scolastica degli studenti con disabilità, in relazione alle diverse tipologie di deficit ed alle problematiche dell'età evolutiva;
 - g) aspetti assistenziali, educativi e sociali degli interventi a favore dei ragazzi disabili o con bisogni educativi speciali, con particolare riguardo al ruolo ed all'intervento della famiglia, della comunità sociale ed al raccordo tra i servizi educativi, socio-sanitari e assistenziali presenti sul territorio;
 - h) aspetti operativo - professionali dell'assistente educatore con riferimento alle attività attribuite a tale figura professionale;
 - i) organizzazione dei servizi educativi, sociali e sanitari a livello provinciale e nazionale;
 - j) disciplina riguardante l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008 n. 17- 124/Leg
2. Il test è composto dalla commissione esaminatrice, anche in unica traccia, ed è formato da **30 quesiti**. La prova ha durata di **40 minuti**. Per ogni risposta corretta è assegnato 1 punto, per ogni risposta errata saranno tolti 0,10 punti, per ogni risposta non data saranno assegnati 0 punti.

3. **La prova preselettiva si svolgerà con modalità telematica da remoto, con l'ausilio di strumenti informatici e digitali. Sullo svolgimento della prova con modalità telematica da remoto saranno fornite specifiche indicazioni ai candidati mediante pubblicazione su www.vivoscuola.it in tempi congrui e comunque almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova preselettiva.**
4. **Superano la preselezione e vanno a formare la graduatoria preselettiva tutti coloro che conseguono il punteggio di almeno 18/30. Sono ammessi alle successive prove scritte i candidati che si collocano nelle prime 200 (duecento) posizioni della graduatoria preselettiva.** Sono ammessi alle prove successive anche i candidati che si trovino pari merito col punteggio del candidato che ha conseguito la duecentesima posizione. Qualora consegua un punteggio almeno pari a 18/30 un numero inferiore a 200 candidati, non potranno comunque essere ammessi alla fase successiva del concorso ulteriori candidati con punteggio inferiore ai 18/30.
5. La mancata inclusione nelle prime 200 posizioni, eventualmente aumentate del numero dei pari merito sulla duecentesima posizione, comporta l'esclusione dal proseguimento della procedura concorsuale. Il punteggio conseguito nella fase preselettiva non concorre alla formazione delle graduatorie finali.
6. **I candidati con invalidità uguale o superiore all'80 % non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono direttamente ammessi a sostenere le prove scritte successive, in soprannumero rispetto ai candidati ammessi ai sensi del precedente comma 3, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 20 comma 2 bis delle legge 104/1990 e ss.mm.**
7. **I candidati con invalidità uguale o superiore all'80 %, per poter essere inseriti nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo 16, devono partecipare anche alla prova preselettiva, fatta comunque salva l'ammissione diretta alle prove scritte successive di cui al comma precedente. La mancata partecipazione alla preselezione preclude in ogni caso l'eventuale inserimento nella graduatoria preselettiva e nella II fascia delle graduatorie d'istituto.**
8. La graduatoria preselettiva è approvata dalla Giunta provinciale applicando le preferenze di cui all'Allegato C per graduare gli eventuali pari merito dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso ed è pubblicata sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al concorso nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.

Articolo 11 *Prova scritta*

1. La prova scritta, la cui durata e modalità sono stabilite dalla Commissione per le parti non disciplinate dal presente articolo, consiste in un tema o in quesiti a risposta aperta su tutte o parte delle materie previste per la prova preselettiva, ad esclusione delle materie indicate nei punti a), b), c) e d).
2. Compatibilmente con la disponibilità di aule e dotazioni informatiche, potrà essere richiesta la stesura della prova mediante l'utilizzo di un personal computer fornito dall'Amministrazione.
3. i candidati portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono chiedere di sostituire, nel caso di superamento della prova preselettiva, la prova scritta con un colloquio orale di

- analogo contenuto disciplinare (tale richiesta deve essere supportata dalla documentazione di cui al punto a) che attesti una grave disgrafia e disortografia).
4. Il voto è espresso in trentesimi. Per il superamento della prova scritta è richiesto il conseguimento di un punteggio non inferiore a **18/30**.

Articolo 12

Prova pratica - attitudinale

1. La prova pratica, la cui durata e modalità sono stabilite dalla Commissione esaminatrice per le parti non disciplinate dal presente articolo, è svolta in forma scritta ed è volta a valutare le attitudini personali del candidato in relazione alla professionalità richiesta e alle attività che è chiamato a svolgere, con particolare riferimento alla capacità di risoluzione di casi inerenti la gestione di specifiche attività in relazione al profilo professionale nonché la capacità di applicazione pratica delle conoscenze teoriche.
2. Compatibilmente con la disponibilità di aule e dotazioni informatiche, potrà essere richiesta la stesura della prova mediante l'utilizzo di un personal computer fornito dall'Amministrazione.
3. I candidati portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, possono chiedere di sostituire, nel caso di superamento della prova preselettiva, la prova pratica con un colloquio orale di analogo contenuto disciplinare (tale richiesta deve essere supportata dalla documentazione di cui al punto a) che attesti una grave disgrafia e disortografia).
4. Il voto è espresso in trentesimi. Per il superamento della prova pratica è richiesto il conseguimento di un punteggio non inferiore a 18/30.

Articolo 13

Prova orale

1. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno superato la prova scritta e la prova pratica di cui agli articoli 11 e 12.
2. La prova orale consiste nella proposizione di una serie di domande a contenuto teorico su tutte le materie oggetto della prova preselettiva nonché riguardanti la professionalità del candidato con riferimento alla figura professionale a concorso.
3. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco è affisso nella sede d'esame.
4. Il voto è espresso in trentesimi. La prova di cui al presente articolo è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **18/30**.

Articolo 14

Titoli di servizio e cultura

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. Questi titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Non viene

- consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La valutazione dei titoli è effettuata in forma anonima dalla Commissione, dopo la prova scritta e la prova pratica, terminata la correzione degli elaborati e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato le prove medesime, prima comunque di procedere all'abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti. Pertanto si procede nel seguente modo:
 - a) dopo la correzione della prova scritta e della prova pratica, la Commissione provvede a individuare solamente i candidati che non abbiano superato le prove, abbinando ai temi i relativi nominativi; nei confronti di questi i titoli non sono valutati;
 - b) nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta e la prova pratica invece si procede alla valutazione dei titoli e solo al termine di tale operazione si abbineranno le votazioni della prova scritta e pratica con il relativo nominativo.
 3. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione si avvale anche del supporto del Servizio competente.
 4. Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato la prova scritta e la prova pratica è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul portale tematico www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata.
 5. Tutti i titoli di servizio e di cultura che i candidati intendono presentare per la valutazione devono essere dichiarati nel modello di domanda. La mancata dichiarazione comporta la non valutazione del titolo, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7.
 6. Tutti i titoli di servizio e di cultura devono essere autocertificati fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7; in questo caso occorre indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione del certificato sostitutivo. Qualora l'autocertificazione sia incompleta o comunque imprecisa, i titoli non verranno valutati. In ogni caso sono valutati solo ed esclusivamente i titoli autocertificati e autodichiarati. I candidati sono invitati a limitarsi a indicare unicamente i titoli valutabili. Si valutano solo i titoli posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
 7. **I titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento dopo il 1° gennaio 1998 come assistente educatore sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.**
 8. Il Servizio competente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
 9. Ai titoli, indicati nell'Allegato A, si attribuisce un punteggio complessivo **non superiore a 30 punti**. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuna tipologia di titolo.

Articolo 15

Formazione e approvazione della graduatoria finale e relativa durata

1. La Commissione esaminatrice provvede alla compilazione della graduatoria di merito relativamente a tutti i candidati che hanno superato la prova scritta, la prova pratica e la prova orale.

2. Il punteggio finale della graduatoria di merito è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli. L'esito dell'eventuale prova preselettiva non contribuisce in alcun modo a formare il punteggio finale, in quanto utile esclusivamente per l'ammissione alle successive prove.
3. La Giunta provinciale approva la graduatoria finale sulla base della graduatoria di merito compilata dalla Commissione tenendo conto delle categorie aventi diritto a riserve a posti se presenti e con l'osservanza, in caso di parità di punteggio, delle preferenze previste dall'Allegato C del bando dichiarate nella domanda di ammissione.
4. La graduatoria finale è composta dai vincitori nel limite dei posti messi a concorso e dai candidati non vincitori e ha validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione.
5. In sede di effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato si terrà conto delle categorie di aventi diritto a riserve di posti, previste dalla normativa vigente e dal bando di concorso, e come risultanti dalle domande di partecipazione al concorso stesso. Pertanto le assunzioni a tempo indeterminato di eventuali riservisti potranno rideterminare il contingente dei posti da assegnare ai vincitori inseriti nella graduatoria finale.
6. La graduatoria finale del concorso è pubblicata sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al concorso, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.
7. La graduatoria finale è utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori riguardo ai posti messi a concorso, per il periodo di vigenza della graduatoria stessa. L'Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria finale per effettuare assunzioni a tempo indeterminato anche di candidati non vincitori, in caso di intervenute rinunce da parte dei candidati dichiarati vincitori, fino a garantire la copertura del fabbisogno messo a concorso, ovvero per ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare nel periodo di vigenza della graduatoria anche oltre il contingente dei posti messi a concorso.

Articolo 16

Graduatorie per assunzioni a tempo determinato

1. Per le assunzioni a tempo determinato di competenza della Provincia, il Servizio competente utilizza prioritariamente la graduatoria finale del concorso di cui all'articolo 15 e in subordine la graduatoria preselettiva per esami di cui all'articolo 8 comma 1 e 10, con riferimento al triennio scolastico successivo all'anno scolastico della loro approvazione, secondo le modalità previste dalla deliberazione che disciplina annualmente le assunzioni del personale ATA e assistente educatore.
2. Sulla base delle scelte preferenziali effettuate dai candidati (che potranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso 20 istituti) sono costituite le graduatorie di istituto, da utilizzarsi dai dirigenti scolastici per l'assegnazione delle supplenze temporanee, con riferimento al triennio scolastico successivo a quello dell'anno scolastico di approvazione e secondo quanto previsto dalla deliberazione che disciplina annualmente le assunzioni del personale ATA e assistente educatore.

3. Le graduatorie di istituto vengono formate nel seguente modo:
 - I fascia: costituita dai candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui all'articolo 15, in riferimento all'istituzione scolastica o formativa scelta;
 - II fascia: costituita dai candidati inseriti nella graduatoria preselettiva di cui all'articolo 8 comma 1 e 10, in riferimento all'istituzione scolastica o formativa scelta.
4. I candidati inseriti in una fascia superiore non vengono inseriti nella fascia inferiore.
5. Le graduatorie d'istituto saranno approvate con deliberazione della Giunta provinciale e pubblicate sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, e nell'apposita area dedicata al concorso nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.

Articolo 17 *Assunzioni in servizio*

1. Nel termine previsto, gli interessati dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e assumere effettivo servizio.
2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato diventeranno definitive dopo il superamento del periodo di prova come disciplinato dall'art. 23 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro della Provincia autonoma di Trento relativo al personale ATA e assistente educatore.
4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale ATA e assistente educatore.

Articolo 18 *Presentazione dei documenti di rito*

1. Gli eventuali assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
2. Devono altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione, nonché, per i destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ATA e assistente educatore di non essere stati oggetto, negli ultimi 3 anni precedenti all'eventuale assunzione a tempo determinato, di un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. La Provincia Autonoma di Trento procede, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, vengono cancellati dalle graduatorie e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, viene risolto.

Articolo 19

Cessazione dal servizio

1. In caso di successiva cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. è fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri negli ultimi tre anni di servizio.

Articolo 20

Riferimenti normativi

1. I contenuti del bando e le modalità con le quali viene espletato il concorso sono conformi al D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 avente ad oggetto "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7)" e successive modifiche ed integrazioni nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia, in particolare alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm. e alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss. mm.
2. Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246".

Articolo 21

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

ALLEGATO A)

TITOLI VALUTABILI

	Tipologia	
A	TITOLI DI CULTURA (max 10 punti)	
A.1	Titolo di accesso	
A.1.1	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (nota 1): Punti: 4	
A.1.2	Qualifica di educatore professionale ad indirizzo socio - pedagogico acquisita ai sensi dell'articolo 1 commi 597 e 598 della legge 27 dicembre 2017 n.205 o di educatore socio – sanitario acquisita ai sensi dell'articolo 1 commi 537 e 539 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (nota 1): Punti: 4	
A.1.3	Laurea triennale/diploma universitario rientrante tra quelle indicate nel bando come titolo di accesso (nota 1)	Punti 5
A.1.4	Diploma di laurea di durata almeno quadriennale (“vecchio ordinamento”), laurea specialistica, laurea magistrale rientrante tra quelle indicate nel bando come titolo di accesso (nota 1)	Punti 6
A.2	Altri titoli culturali	
A.2.1	Master universitario di I o II livello, con esame finale (nota 2)	Punti 1 (per ogni anno di durata)
A.2.2	Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione di durata pluriennale in corsi post laurea (nota 2)	Punti 2

A.2.3	<p>Certificazione linguistica della conoscenza di una lingua straniera tra inglese, tedesco, francese e spagnolo rilasciata da ente certificatore accreditato a livello internazionale. (nota 3)</p> <p>livello B2 livello C1 livello C2</p> <p>Per la sola lingua tedesca, attestato di bilinguismo rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano:</p> <p>attestato B attestato A</p>	<p>Punti</p> <p>0,5 1 1,50</p> <p>Punti</p> <p>0.50 1,50</p>
B	<p>TITOLI DI SERVIZIO (max 20 punti) (nota 4)</p>	
B.1	<p>Servizio prestato nella figura professionale di assistente educatore nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento (o dei Comprensori della Provincia autonoma di Trento)</p>	<p>Per ogni mese o frazione uguale/superiore ai 15 gg: Punti: 0,25</p>
B. 2	<p>Servizio prestato nella figura professionale di assistente educatore nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento a titolo diverso di quello indicato nella lettera B.1 (rapporto di lavoro con cooperative)</p>	<p>Per ogni mese o frazione uguale/superiore ai 15 gg: Punti: 0,15</p>
B.3	<p>Punteggio di continuità.</p>	<p>Per ogni tre anni scolastici* continuativi prestati come assistente educatore presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento sono attribuiti:</p> <p>Punti 3</p>

		<p>(il punteggio può essere cumulato per un massimo di 3 volte e quindi per complessivi 9 punti)</p> <p>* per anno scolastico si intende aver prestato almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, quale assistente educatore all'interno dell'anno scolastico considerato</p>
--	--	---

NOTE

NOTA 1:

Viene riconosciuto il punteggio per un solo titolo di accesso tra quelli indicati nei punti A.1.1., A.1.2, A.1.3 e A.1.4

Pertanto il candidato potrà indicarne uno soltanto nel modulo di domanda.

Per le lauree triennali, diplomi di laurea, lauree specialistiche e lauree magistrali conseguiti all'estero i candidati devono dichiarare l'equipollenza con il corrispondente titolo italiano, che deve essere posseduta entro la data di scadenza per la presentazione della domanda ai fini della valutazione del titolo.

NOTA 2:

Nella categoria dei titoli indicati nel punto A.2.1. è valutato un solo titolo.

Nella categoria dei titoli indicati nel punto A.2.2. è valutato un solo titolo.

E' possibile cumulare un titolo appartenente alla categoria dei titoli indicati nel punto A.2.1. e un titolo appartenente alla categoria dei titoli indicati nel punto A.2.2.

Il punteggio per i titoli dei punti A.2.1 e A.2.2 è assegnato solo se detti titoli sono coerenti con la specifica figura professionale dell'assistente educatore e con le mansioni che è chiamato a svolgere.

NOTA 3:

Per la stessa lingua straniera è possibile indicare un'unica certificazione. E' possibile cumulare, invece, il punteggio per le certificazioni aventi ad oggetto lingue diverse. Non è possibile cumulare certificazione in lingua tedesca e attestato di bilinguismo in lingua tedesca.

La certificazione deve essere rapportata al quadro comune europeo di riferimento dei livelli delle lingue (QCER).

NOTA 4:

I periodi di servizio, prestati anche in modo non continuativo (comprese le eventuali assenze ad eccezione dei periodi non validi giuridicamente ed economicamente) sono sommati e trasformati in mese, dividendo il risultato ottenuto per 30. La singola frazione residua superiore o uguale a 15 giorni è valutata un mese intero.

Il servizio prestato con rapporto a tempo parziale è valutato come servizio a tempo pieno.

Dovrà essere indicato per ogni singolo periodo lavorativo:

- la data di inizio e di eventuale cessazione (qualora, al momento della presentazione della domanda, vi sia un periodo di servizio valutabile in essere, in mancanza dell'indicazione di una diversa data di cessazione antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, si farà riferimento alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione stabilita nel presente bando);
- l'ente presso il quale il periodo di servizio sia stato maturato (con l'indicazione dettagliata della denominazione e della sede di ubicazione).

I titoli di servizio valutabili svolti nel profilo di personale assistente educatore alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento dopo il 1° gennaio 1998 sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.

Non è considerato servizio valutabile ai sensi dei punti B.1, B.2 e B.3 il servizio prestato presso scuole materne o dell'infanzia, asili nido, colonie o università.

Il servizio di cui ai punti B.1, B.2 e B.3 deve essere prestato effettivamente all'interno delle istituzioni scolastiche o di formazione professionale provinciali della Provincia autonoma di Trento. Il servizio prestato in situazione di comando, utilizzo o messa a disposizione presso altre strutture non viene valutato.

I punteggi assegnati ai sensi della presente tabella sono arrotondati alla terza cifra millesimale.

Non sono valutabili i periodi di assenza non utili ai fini giuridici ed economici, fatte salve le situazioni legislative e contrattualmente considerate come valutabili.

ALLEGATO B - CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA FINALE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA' PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.

A1) Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'art. 1 della legge n. 68/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 302/90 e precisamente:

- invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
- invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione necessaria:

attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della L. 68/99 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/99 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità in corso di validità) e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/99 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento

A2) Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'art. 18 della legge n.68/1999, nonché dall'art. 1 della legge n. 407/98 che risultino iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e precisamente:

- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio oppure in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale;
- profughi italiani rimpatriati;
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, anche se non in stato di disoccupazione;
- familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione;
- testimoni di giustizia;
- orfani per crimini domestici;

Documentazione richiesta:

I titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

B) Hanno diritto alla riserva del 30% dei posti i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'art. 678, comma 9 e dell'art. 1014, comma 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm. (codice dell'ordinamento militare).

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni) i VFB, in ferma triennale, e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata.

I titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

ALLEGATO C - TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO elencati in ordine di priorità (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007)

- 1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
 - 2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
 - 3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
 - 4) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - 5) GLI ORFANI DI GUERRA
 - 6) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
 - 7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - 8) I FERITI IN COMBATTIMENTO
 - 9) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
 - 10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
 - 11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
 - 12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
 - 13) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA
 - 14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
 - 15) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO
 - 16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
 - 17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (come lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO,
-

NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

- 18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)
- 19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI
- 20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA
- 21) DALL'ESSERE GENITORE O TUTORE LEGALE DI PERSONA, FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (che dovrà essere debitamente documentata ai sensi della normativa vigente);

In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è data al genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
- c) dal più giovane di età;
- d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 19) e 21) per i quali è richiesto certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria attestante causa e grado di invalidità, dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

ALLEGATO D) - ELENCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

ISTITUTO COMPENSIVO ALA	
ISTITUTO COMPENSIVO ALDENO MATTARELLO	
ISTITUTO COMPENSIVO ALTA VAL DI SOLE	
ISTITUTO COMPENSIVO ALTA VALLAGARINA	
ISTITUTO COMPENSIVO ALTOPIANO DI PINE'	
ISTITUTO COMPENSIVO ARCO	
ISTITUTO COMPENSIVO AVIO	
ISTITUTO COMPENSIVO BASSA ANAUNIA - TUENNO	
ISTITUTO COMPENSIVO BASSA VAL DI SOLE - MALE'	
ISTITUTO COMPENSIVO BORGO VALSUGANA	
ISTITUTO COMPENSIVO BRENTONICO	
ISTITUTO COMPENSIVO CAVALESE	
ISTITUTO COMPENSIVO CEMBRA	
ISTITUTO COMPENSIVO CENTRO VALSUGANA	
ISTITUTO COMPENSIVO CIVEZZANO	
ISTITUTO COMPENSIVO CLES "B. Clesio"	
ISTITUTO COMPENSIVO DEL CHIESE "Don L. Milani"	
ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMIERO	
ISTITUTO COMPENSIVO FOLGARIA - LAVARONE - LUSERNA	
ISTITUTO COMPENSIVO FONDO - REVO'	
ISTITUTO COMPENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI	
ISTITUTO COMPENSIVO ISERA - ROVERETO	
ISTITUTO COMPENSIVO LAVIS	
ISTITUTO COMPENSIVO LEVICO TERME	
ISTITUTO COMPENSIVO MEZZOCORONA	
ISTITUTO COMPENSIVO MEZZOLOMBARDO - PAGANELLA	
ISTITUTO COMPENSIVO MORI	
ISTITUTO COMPENSIVO PERGINE 1	
ISTITUTO COMPENSIVO PERGINE 2 "C. Freinet"	
ISTITUTO COMPENSIVO PREDAZZO TESERO PANCHIA' ZIANO	
ISTITUTO COMPENSIVO RIVA 1	
ISTITUTO COMPENSIVO RIVA 2 "L. Pizzini"	
ISTITUTO COMPENSIVO ROVERETO EST	
ISTITUTO COMPENSIVO ROVERETO NORD	

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO SUD	
ISTITUTO COMPRENSIVO STRIGNO E TESINO	
ISTITUTO COMPRENSIVO TAIO	
ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE	
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1	
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2 "J. A. Comenius"	
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 3	
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 4	
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 5	
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6	
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7	
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI - DRO	
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DI LEDRO	
ISTITUTO COMPRENSIVO VIGOLO VATTARO	
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA LAGARINA	
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "A. Degasperi" - BORGIO VALSUGANA	
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "L. Guetti" - TIONE DI TRENTO	
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "La Rosa Bianca" - CAVALESE	
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "M. Curie" - PERGINE VALSUGANA	
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "M. Martini" - MEZZOLOMBARDO	
ISTITUTO DI ISTRUZIONE "don L.Milani" - ROVERETO	
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A.Tambosi ²² " - TRENTO	
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "C.A. Pilati" - CLES	
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "F.e G.Fontana" - ROVERETO	
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "G. Floriani" RIVA DEL GARDA	
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "G. Marconi" - ROVERETO	
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "M. Buonarroti" - TRENTO	
ISTITUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO ROVERETO	
ISTITUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO LEVICO TERME	
ISTITUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI ALLA PERSONA E LEGNO -TRENTO	
LICEO "A. Maffei" - RIVA DEL GARDA	
LICEO "A. Rosmini" - ROVERETO	
LICEO "A. Rosmini" - TRENTO	
LICEO "B. Russell" - CLES	
LICEO "F.Filzi" - ROVERETO	

LICEO CLASSICO "G.Prati" - TRENTO	
LICEO DELLE ARTI "Vittoria Bonporti Depero" - TRENTO	
LICEO LINGUISTICO "S. M. Scholl" - TRENTO	
LICEO SCIENTIFICO "G. Galilei" - TRENTO	
LICEO SCIENTIFICO "L. Da Vinci" - TRENTO	
SCUOLA LADINA DI FASSA - SCOLA LADINA DE FASCIA	

Allegato E)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola

NOTA INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Con riferimento alla procedura concorsuale si informa che il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia Autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato e presso terzi.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Provincia in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è la Dirigente del Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola (Via Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento, tel. 0461.491357, fax 0461.497287, e-mail serv.perscuola@pec.provincia.tn.it).

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: via Mantova n. 67, 38122 Trento, fax 0461/499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

L'elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, è consultabile presso la specifica struttura alla quale è assegnato il dipendente. L'elenco di tali amministratori di sistema, nominati da Trentino Digitale S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento, è consultabile presso la intranet provinciale.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo) e presso questa Amministrazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati:

la finalità del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett.e, del Regolamento) e, in particolare per l'espletamento della procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 7/1997 nonché della legge provinciale 5/2006.

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti, non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura concorsuale.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (es appartenenza sindacale, dati relativi alla salute), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare per i motivi individuati dalla legge n. 104 del 05 febbraio 1992, nonché ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.

Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Con riferimento alla prova preselettiva del concorso, si precisa che questa avverrà in modalità telematica, con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. In tale caso, allo scopo di effettuare eventuali controlli tesi ad accertare ipotesi di comportamenti fraudolenti posti in atto dai candidati durante le prove, verrà attivata una registrazione audio/video dal momento dell'identificazione e fino al termine della prova d'esame. Le registrazioni audio/video sono ad uso esclusivo della Commissione esaminatrice e/o dell'Amministrazione.

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all'art. 2-septies del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero:

- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento
- Polo archivistico dell'Emilia Romagna (conservazione a norma dei documenti digitali).
- Ditta Merito s.r.l. "Selezioni e concorsi" Via Tortona 2, Genova incaricata del servizio gestione della procedura telematica da remoto

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 nonché della legge provinciale 7/1997 e della legge provinciale 5/2006. I suoi dati saranno comunicati esclusivamente alle Amministrazioni pubbliche interessate dalla presente procedura concorsuale ed alle conseguenti assunzioni.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è di 10 anni.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21);

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunicherà a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

Ai sensi dell'art. 77, qualora l'Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.